



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. Avv. P. Fabbio – Membro Supplente
Prof. Avv. G. Olivieri – Membro supplente
Prof. Avv. G. Guizzi – Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 25 giugno 2021, in relazione al ricorso n. 5487, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. I ricorrenti riferiscono di avere acquistato, mediante due operazioni disposte in data 17 febbraio 2015 e 26 febbraio 2015 e a seguito di raccomandazione personalizzata da parte dell'intermediario convenuto, obbligazioni *Portugal Telecom 5%* per un valore nominale di € 100.000,00 al prezzo di € 105.547,38. I ricorrenti contestano l'inadeguatezza e la non appropriatezza di tali operazioni rispetto al loro profilo di investitori, a questo proposito evidenziando che tale operatività è stata posta in essere sulla base di una profilatura datata 12 dicembre 2007, dunque risalente a circa 8 anni prima rispetto al momento degli investimenti. Inoltre, essi contestano all'intermediario di non avere fornito loro informazioni esaustive sulla natura e il livello di rischiosità dei titoli, nonché sulla grave

situazione finanziaria in cui versava l'emittente i titoli stessi. I ricorrenti contestano all'intermediario convenuto anche di non averli informati dell'esistenza di una procedura per il recupero delle somme investite e oggetto del ricorso odierno. Tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedono il risarcimento del danno subito, che quantificano in € 105.547,38.

2. L'intermediario convenuto si è costituito nel presente giudizio arbitrale, resistendo al ricorso. L'intermediario premette che le operazioni contestate nel ricorso non sono state oggetto di raccomandazione personalizzata, ma impartite autonomamente dai ricorrenti nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini mediante l'utilizzo del servizio *home banking* offerto dal resistente. Ciò premesso, egli precisa che la profilatura MiFID dei ricorrenti attestava un buon livello di conoscenza in materia di investimenti finanziari; giudizio che trova conferma nell'operatività pregressa dei medesimi clienti, ove si rinvencono numerosi investimenti in obbligazioni bancarie caratterizzate anche da cedole elevate. Il resistente sostiene, infine, di avere informato i ricorrenti della possibilità di aderire alla procedura concorsuale attivata dall'emittente le obbligazioni, pur in assenza di uno specifico obbligo di informazione contrattuale a suo carico. Tutto ciò sostenuto, il resistente chiede al Collegio di respingere il ricorso perché infondato.

3. Nelle controdeduzioni, i ricorrenti ribadiscono le contestazioni già promosse nel ricorso, insistendo per il suo accoglimento.

4. Nelle repliche finali, il resistente rinnova le proprie precedenti argomentazioni difensive per come già esposte in sede di prime deduzioni, reiterando conclusivamente domanda di rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato entro i limiti e per le ragioni di seguito rappresentati.

2. In via preliminare, rileva il Collegio che i ricorrenti non hanno fornito idonee evidenze che l'acquisto delle obbligazioni di che trattasi sia stato oggetto di un servizio di tipo consulenziale prestato dal resistente. Né sussistono, nel caso di specie, elementi sufficienti per poter ritenere provato un tale elemento fattuale

anche solo per presunzioni. Pertanto, ai fini del presente giudizio, si deve ragionevolmente presumere che le operazioni qui contestate siano state effetto di un'autonoma scelta di investimento dei ricorrenti, che hanno oltretutto confermato di averle disposte avvalendosi della piattaforma di *internet banking* dell'intermediario.

3. Pur ciò posto, quel che assume decisivo rilievo ai fini della soluzione della controversia è che l'intermediario non ha dimostrato di avere agito con tutta la specifica diligenza richiesta in occasione dell'esecuzione delle operazioni oggetto del ricorso, non avendo neanche provato di avere concretamente effettuato la valutazione di appropriatezza prescritta dalla normativa di settore. Inoltre, egli non ha dimostrato di aver reso adeguata informativa ai clienti odierni ricorrenti circa le caratteristiche e il livello di rischiosità dei titoli di che trattasi, non avendo neanche depositato in atti copia delle schede prodotto rese disponibili ai ricorrenti al momento della disposizione degli ordini. Nè nel caso di specie sussistono elementi sufficienti per ritenere comprovato che comunque i ricorrenti disponessero di un livello di conoscenze ed esperienza in materia di investimenti finanziari in sé sufficiente per autonomamente cogliere le implicazioni in termini di rischio discendenti da una siffatta operatività. Infatti, dall'unico questionario MiFID che il resistente ha fatto compilare ai ricorrenti, risalente oltretutto al 2007, ossia a circa 8 anni prima l'effettuazione delle operazioni qui contestate, si evince che i due clienti ivi dichiaravano di disporre di un'elevata conoscenza in materia di strumenti finanziari ma contestualmente, e inopinatamente, che vantavano una limitata operatività pregressa, il che non consta abbia indotto l'odierno resistente a chiedere i chiarimenti del caso. Peraltro, dall'analisi del dossier titoli dei ricorrenti si rileva che, precedentemente alle operazioni qui contestate, essi avevano in realtà investito esclusivamente in titoli di stato e in obbligazioni classificate dal resistente con un grado di rischio inferiore rispetto a quelle di cui discute. Pertanto, nel caso di specie non può neanche dirsi che, se il resistente avesse svolto la valutazione di appropriatezza, questa avrebbe avuto esito positivo.

4. Inoltre, nel caso di specie, non sussistono neppure elementi per poter ritenere che i ricorrenti fossero o potessero essere di per sé consapevoli delle

caratteristiche e dell'effettivo livello di rischiosità delle obbligazioni di che trattasi; il che è avvalorato dal fatto che essi avevano dichiarato nel pur risalente questionario MiFID del 2007 di avere una propensione al rischio "media", nonché una preferenza per investimenti essenzialmente finalizzati alla conservazione del capitale investito, nel cui novero non possono farsi rientrare investimenti quale quello oggetto della controversia in esame.

5. Non può dirsi, invece, fondata la contestazione di mancata segnalazione della procedura promossa per il recupero delle somme investite nelle obbligazioni oggetto del ricorso. Infatti, pur non essendo ravvisabile a carico del resistente un obbligo di informazione successiva, dal momento che non risulta essere stato prestato, nel caso di specie, il servizio di gestione di portafogli, né quello di consulenza continuativa, comunque egli ha dimostrato di avere informato i ricorrenti dell'esistenza di tale procedura, mediante l'invio di tre comunicazioni, rispettivamente, del 27 ottobre 2016, 4 maggio 2017 e 12 febbraio 2018, contenenti informazioni idonee per poter fare valere i loro diritti di creditori nei confronti della procedura fallimentare, con l'ulteriore avvertenza che ogni ulteriore passo o adempimento sarebbe stato di esclusiva competenza dei detentori delle obbligazioni.

6. Accertati, in conclusione, nei termini dianzi descritti, i comportamenti violativi ascritti all'intermediario e ritenuto che essi abbiano avuto decisiva incidenza causale nelle scelte di investimento, potendo ragionevolmente affermarsi, in ossequio al principio del "*più probabile che non*", che se l'intermediario avesse agito con tutta la specifica diligenza richiesta i ricorrenti non si sarebbero determinati nel senso di procedere con l'esecuzione degli investimenti per cui è controversia – occorre procedere alla liquidazione del danno. Ebbene, è avviso del Collegio che il danno vada liquidato in misura pari alla differenza tra il capitale investito (105.547,38), le cedole percepite (€ 3.700,00) e il controvalore di tali titoli al 31 dicembre 2015 (€ 57.000,00), allorquando cioè avrebbero potuto porre in essere comportamenti attivi idonei a mitigare il danno occorso mediante la liquidazione dei titoli stessi, stante la significativa perdita di valore registratasi nel periodo intercorrente tra giugno e dicembre 2015, constando dagli estratti conto

titoli versati in atti che, in data 31 giugno 2015, le obbligazioni di che trattasi avevano un valore pari ad € 102.960,00, ridottosi in data 31 dicembre 2015 ad € 57.000,00. La somma così determinata, pari ad € 44.847,38, deve essere rivalutata *pro quota* dalla data delle operazioni alla data della odierna decisione per € 1.749,05, e maggiorata di interessi legali da quest'ultima data fino al soddisfo.

PQM

In accoglimento del ricorso per quanto e ei termini sopra specificati, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire ai ricorrenti il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 45.596,43, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi